

## SCHEMA DI CONTRATTO

### RACCOLTA DELLE SCRITTURE PRIVATE DEL COMUNE DI PARMA

### PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO "LA RAQUETTE" PER LA DURATA DI ANNI CINQUE

.....

Con la presente Scrittura Privata Autenticata che verrà conservata agli atti su richiesta espressa dalle Parti dal \*\*\*\*\* del Comune che autenticherà le firme, sono comparsi i Signori:

#### CONCEDENTE

il COMUNE DI PARMA, con sede legale in Strada Repubblica n. 1, C.F. e P. Iva 00162210348, legalmente rappresentato dal Dirigente del Settore Sport e Giovani [·], nato a [·] il [·], domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, giusto incarico conferitole con Decreto Sindacale DSMG n. \*\*\*\*\* e legittimata a stipulare il presente atto in nome e per conto dell'Ente, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dell'art. 87 dello Statuto ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. \*\*\*\*\*, ;

E

#### CONCESSIONARIO:

[·], con sede legale in [·], alla piazza/via [·], n. [·], c.a.p. [·], C.F./P.I. [·], R.E.A. n. [·], in persona del Legale rappresentante *pro-tempore* [·], nato a [·] il [·], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

Concedente e Concessionario di seguito anche "**Parte**" (individualmente) o "**Parti**" (congiuntamente)

#### PREMESSO CHE

1. La concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo all'aperto "La Raquette" è inserita nel Programma Triennale Beni e servizi 2024/2026 e nell'elenco annuale 2024, con CUI S00162210348202400021;
2. con determina a contrarre n. [...] del [...], a firma della Dott.ssa Turci Elena, Dirigente del Settore Sport e Giovani, il Comune di Parma è stato approvato il progetto di gara e sono stati individuati gli elementi essenziali della procedura di gara oltre che i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ai sensi dell'art. 17 c. 1 del D. Lgs. 36/2023, relativi alla procedura di affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo all'aperto "La Raquette";
3. con determinazione dirigenziale n. [...] del [...], a firma del Dott. Andrea Minari, Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione unica appaltante e Partecipazioni e Responsabile della fase di affidamento, il Comune di Parma ha approvato la relativa documentazione di gara ed è stata indetta la procedura;
4. il bando e i documenti di gara sono stati pubblicati sulla su Pubblicità Valore Legale di ANAC (PVL) in data [...], sulla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici di ANAC (BDNCP) in data [...] nonché sul sito web del Comune di Parma in data [...];
5. a mezzo di Determina n. [...] del [...], a firma del Dott. Andrea Minari, Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Stazione unica appaltante e Partecipazioni e Responsabile della fase di affidamento, il Comune di Parma ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione della concessione in favore di [·], quale soggetto che ha espresso l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, previa verifica della regolarità contributiva;
6. in data [·], con provvedimento [specificare il provvedimento] n. [·], il Concedente ha disposto l'affidamento della Concessione relativa all'intervento di [·] in favore di [·] costituito da [·], in qualità di

Concessionario;

7. le Parti intendono disciplinare mediante apposito contratto la Concessione della gestione dell'impianto sportivo all'aperto "La Raquette";
8. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l'Equilibrio Economico e Finanziario: la durata della Concessione; l'importo e le modalità di corresponsione del Canone di cui all'articolo 16 e tutti gli elementi esplicitati nel Conto Finanziario.

#### DATO ATTO CHE

- (eventuale) è stato acquisito il DURC online attestante la regolarità degli adempimenti contributivi ed assicurativi in riferimento all'aggiudicatario (scadenza certificato in data \*\*.\*\*.xxxx);
- sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D. Lgs. 36/2023 nei confronti dell'aggiudicatario;
- si è provveduto / non si è provveduto all'acquisizione della documentazione antimafia giusta esenzione disposta dalla lett e) del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.;
- vista la natura dei servizi oggetto del presente contratto, non si è provveduto/ si è provveduto alla redazione del DUVRI, stante l'assenza di rischi interferenziali legati alle attività oggetto del presente contratto, come da dichiarazione rilasciata dal servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente;
- in sede di offerta, il Concessionario ha sottoscritto il "Patto di Integrità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi, forniture", allegato materialmente al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti, come sopra individuate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

## SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

### 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali elencati nel Capitolato, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale, in particolare il Libro IV del D. Lgs. 36/2023 (d'ora innanzi Codice), e dell'Unione europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.

### 2. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario dichiara e garantisce che:
  - a. è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
  - b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - c. è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
  - d. non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto.
2. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Identificativo di

Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento.

3. Non è ammessa la cessione del contratto.

### **3. OGGETTO E VALORE DELLA CONCESSIONE**

1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo "La Raquette" - sito in Parma (codice NUTS ITH52), in via Racagni n. 13, ad uso pubblico, per lo svolgimento dell'attività sportiva di tennis e calcetto, alle condizioni specificate nel Capitolato.
2. Le attività relative all'esecuzione e gestione del servizio sono meglio esposte nell'Offerta Tecnica proposta in sede di gara e allegata al presente contratto;
3. Il valore della Concessione è pari a € \_\_\_\_\_. Come stabilito dall'art. 179, c. 1 del Codice è costituito dal fatturato totale generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA.  
I costi della manodopera sono pari a € \_\_\_\_\_ per l'intera durata della concessione.  
I costi relativi ai lavori accessori sono pari a € \_\_\_\_\_  
I costi relativi alla sicurezza derivanti da "interferenze" sono pari a € \_\_\_\_\_ per tutta la durata del contratto.  
Tutti i valori sono quantificati nel Piano Economico Finanziario (PEF) presentato in sede di gara e sono da intendersi esclusi IVA.

### **4. DURATA ED EFFICACIA**

1. La concessione ha la durata complessiva di cinque anni.
2. La durata del Contratto, nonché l'efficacia, decorrono dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

## **SEZIONE II - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE**

### **5. AUTORIZZAZIONI**

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio e realizzazione dei lavori accessori. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 21.
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle autorizzazioni necessarie per i servizi oggetto della presente concessione. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso.
3. Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni acquisite.

### **6. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE**

1. Compete al Concedente:
  - a. mettere a disposizione del Concessionario l'area e i locali oggetto della presente concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto dell'affidamento;
  - b. porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione del servizio;
  - c. richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
  - d. vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel Capitolato, e adottare le

- eventuali direttive che si rendano necessarie;
- e. comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
- ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla Concessione;
  - ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
  - l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare il recesso dalla Concessione ai sensi dell'articolo 27.

## **7. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO**

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti all'esecuzione e la gestione dei servizi e ai lavori accessori, secondo quanto previsto dal Capitolato.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la gestione dei servizi, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.
3. Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:
  - a. acquisire e mantenere valide ed efficaci le Autorizzazioni di cui all'articolo 5;
  - b. gestire il servizio oggetto del presente contratto a regola d'arte, in conformità all'offerta tecnica presentata in sede di gara, gestendo tutti i servizi nei tempi ivi previsti;
  - c. svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione, come meglio dettagliate nel capitolato speciale, con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile;
  - d. mantenere le aree e i locali ed erogare i servizi oggetto del Contratto in conformità a quanto stabilito nel Capitolato, nonché nei documenti contrattuali;
  - e. prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
  - f. prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
  - g. consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
  - h. collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
  - i. effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli indicatori della concessione e comunicarne gli esiti al Concedente come previsto dal Capitolato;
  - j. fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;
  - k. partecipare alle visite che il Responsabile del Progetto e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza e fornire loro ogni chiarimento richiesto;
  - l. informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
    - ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'erogazione dei servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dei servizi;
    - la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
    - le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
    - ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
  - m. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e

- regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- n. riconsegnare aree e locali, alla scadenza del rapporto contrattuale, così come previsto dall'articolo 19;
  - o. assicurare la propria disponibilità e collaborazione, finalizzata ad agevolare il passaggio delle consegne all'Ente concedente o ad un eventuale terzo soggetto (persona fisica o giuridica) nominato dal Comune di Parma, fornendo tutte le informazioni, i dati e le prestazioni nelle modalità che riterrà opportuno richiedere.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto e nei Documenti Contrattuali.

## **8. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
- a. dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nel Capitolato e negli allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
  - b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione delle opere che per l'erogazione dei servizi;
  - c. dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
  - d. di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza all'erogazione dei servizi oggetto della presente concessione.
2. Eventuali subappalti non comportano alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della Convenzione, anche per la parte subappaltata.

## **9. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
- a. ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - b. a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
  - c. a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
  - d. a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG), e nella specie [·].
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario si obbliga altresì:
- a. ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

- b. a dare immediata comunicazione al Concedente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
  - c. a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente e al Concessionario qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. [-] al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

## **10.FORZA MAGGIORE**

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, impreveduti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:
- a. guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del Contratto;
  - b. esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
  - c. onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
  - d. incidenti aerei;
  - e. epidemie e contagi;
  - f. eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.
3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applica l'articolo 15 e si attiva la polizza di cui all'articolo 23. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.
4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di svolgere il servizio, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.
- La risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo dell'investimento non ancora ammortizzato, le somme per le polizze di cui all'articolo 23. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

## **SEZIONE III – ESECUZIONE DEI SERVIZI**

### **11. FASE DI GESTIONE**

1. La gestione dei servizi oggetto della presente concessione ha inizio all'atto della sottoscrizione del Verbale di Presa in consegna dei locali e avvio delle attività.
- Il Concedente è tenuto a mettere a disposizione del Concessionario l'area e dei locali oggetto della

presente concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto dell'affidamento. I locali sono consegnati al Concessionario unitamente agli arredamenti e alle attrezzature, di proprietà della Comune di Parma, strumentali allo svolgimento del servizio oggetto di concessione, come indicato nell'Allegato "Inventario".

La presa in consegna di aree e locali da parte del Concessionario, la loro custodia e l'erogazione dei servizi avverranno esclusivamente all'atto della sottoscrizione tra le parti, rispettivamente, del Verbale di Presa in consegna dei locali e avvio delle attività.

Il Verbale di Presa in consegna e avvio di attività è il documento con il quale il Concessionario prende formalmente in consegna i locali, per l'esecuzione di tutte le attività propedeutiche all'avvio dei servizi. Nel Verbale si indica anche la data di avvio attività, secondo quanto previsto dal contratto sottoscritta o, qualora necessario, dalla data prevista di consegna anticipata, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice Appalti.

Il documento è redatto in contraddittorio tra le parti e deve essere sottoscritto entro i 7 giorni successivi dalla sottoscrizione del contratto o diverso termine concordato tra le parti.

Il Verbale deve essere firmato da entrambe le parti. Il Concessionario, controfirmando per accettazione tale Verbale, assume la custodia e la vigilanza su beni e spazi e i locali resi disponibili per l'esecuzione dei servizi in concessione, esonerando l'Ente concedente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

2. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i servizi necessari a garantire la piena fruibilità della gestione dell'impianto sportivo all'aperto "La Raquette" secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Capitolato.

## **12.RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Progetto sovrintende e controlla l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice.

## **13.SUBAPPALTO**

1. Il subappalto sarà regolato dagli artt. 188 e 119 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi.
2. È fatto divieto di subappalto a cascata, ai sensi del comma 17, art. 119 del Codice, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo relativo all'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione.
3. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del successivo comma.
4. La gestione dei servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. i soggetti che svolgono i servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
  - b. i servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato;
  - c. i servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 10 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

## **14.MODIFICHE DEL CONTRATTO**

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 189 del Codice, oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. L'erogazione dei servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 e la determinazione dei relativi costi avvengono previa approvazione da parte del Concedente.
3. Le modifiche che rientrano nella casistica dell'art. 189 del Codice, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente.

4. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione dei lavori accessori di manutenzione straordinaria delle eventuali migliorie. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.  
Qualora si dovesse verificare tale eventualità si provvederà a una modifica contrattuale ai sensi del comma 1 del presente articolo.
5. Le modifiche di cui al presente articolo:
- ove non determinino un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 21;
  - ove determinino un'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti avviano la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 21.
6. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario, né alterare l'allocazione dei rischi.

## **15.SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

- La sospensione dei servizi è ammessa nei casi, modi e tempi di cui all'art. 121 del Codice.
- La sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei servizi può essere sospesa:
  - al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
    - indisponibilità di alimentazione elettrica, per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del Contratto;
    - impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del Contratto;
    - comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari dei servizi oggetto del Contratto;
  - per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;
  - per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 10.Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
- Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c) del precedente comma, per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
- Qualora la sospensione disposta ai sensi del comma 1, lettere a) e b), superino i quattro mesi complessivi, e comportino altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 21.

## **16.CANONE E TERMINI DI PAGAMENTO**

- Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire il servizio fino alla scadenza del Contratto, ricevendo dagli utenti i prezzi indicati nel Tariffario, di cui all'art. 17, a remunerazione dei servizi.
- A partire dalla data di avvio del servizio, il Concessionario dovrà versare all'Ente concedente un canone annuo sui ricavi derivanti dal servizio, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato, così come indicati nell'offerta economica presentata in sede di gara, pari a € \_\_\_\_\_, oltre IVA di legge.

## **17.TARIFFE**

- Per l'erogazione dei servizi oggetto della presente concessione il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe approvate dal Comune di Parma e aggiornate secondo il meccanismo descritto nel Capitolato.  
Il Concessionario si impegna, altresì, a far applicare le medesime tariffe ai terzi eventualmente affidatari della gestione dei servizi stessi.



## **18. APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente penali di seguito indicati per la mancata effettuazione dei servizi, fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, secondo quanto disposto dal Capitolato.

## **19. RICONSEGNA AL TERMINE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

1. Alla scadenza del rapporto contrattuale il Concessionario è tenuto a riconsegnare aree e locali, ripristinate alla situazione d'efficienza in cui gli stessi sono stati consegnati al momento della sottoscrizione del Verbale di Presa in consegna e avvio attività. Il Concessionario deve riconsegnare, inoltre, arredamenti e attrezzature indicati nell'Allegato "Inventario" in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione, salvo il loro normale deterioramento d'uso.
2. Aree e locali oggetto di concessione devono essere consegnati liberi da beni di proprietà del Concessionario, tenendo conto che:
  - eventuali nuovi arredamenti e nuove attrezzature acquistati dal Concessionario, in sostituzione di arredamenti e attrezzature in origine ricompresi nell'Allegato "Inventario",
  - eventuali nuovi arredamenti e nuove attrezzature derivanti da eventuali interventi di miglioria sull'immobile e per l'integrazione degli arredi e delle attrezzature esistenti, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato,dovranno essere ceduti dal Concessionario stesso all'Ente concedente a titolo gratuito.
3. Alla consegna dei locali sarà redatto il Verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio tra le parti il giorno della data di scadenza della Concessione e recare la firma congiunta di entrambe le parti.

## **SEZIONE IV – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF**

### **20. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. Come indicato nelle premesse, costituiscono presupposti e condizioni di base del Piano Economico finanziario la durata della Concessione, l'importo e le modalità di corresponsione del Canone di cui all'articolo 16 e tutti gli elementi esplicitati nel Conto Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio è dato dalla presenza di un utile complessivo a pareggio (la somma degli utili e delle perdite per la durata complessiva della concessione deve risultare pari a zero).

### **21. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 192, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da uno o più eventi di disequilibrio, non riconducibili al Concessionario, che diano luogo alla variazione in diminuzione dell'equilibrio, di cui al precedente art. 20, comma 2.  
Si considerano eventi di disequilibrio esclusivamente i seguenti:
  - a. l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di gestione dei servizi o sulle condizioni di pagamento del listino e/o del canone e sul relativo regime tributario;
  - b. il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 5 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
  - c. i casi di sospensione di cui all'articolo 15, qualora il periodo di sospensione ecceda i 60 giorni;
  - d. le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 10, comma 3;
  - e. le modifiche al Contratto di cui all'articolo 14, comma 5, lett. b).
2. Nel caso in cui l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, tramite un aumento dell'equilibrio, di cui al precedente art. 20, comma 2, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo, riportando il PEF all'equilibrio originario.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
- Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
  - Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
  - relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
  - schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
- Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario a pareggio, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

## **SEZIONE V – CAUZIONI E ASSICURAZIONI**

### **22. CAUZIONI**

- All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare, ai sensi dell'art. 117 del Codice a cui si rinvia, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% del valore della concessione, ovvero del suo fatturato così come desumibile dal PEF allegato in sede di gara, eventualmente ridotto nei casi previsti dall'articolo 117 del Codice.
- La mancata presentazione della garanzia all'atto della stipula del contratto determina la decadenza dell'affidamento disposto dall'ente concedente che aggiudicherà il contratto al concorrente che segue nella graduatoria.
- Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie per tutta la durata del presente contratto e, in ogni caso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del medesimo, pena la risoluzione di diritto del rapporto di concessione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

### **23. POLIZZE ASSICURATIVE**

- Il Concessionario si rende garante nei confronti degli utilizzatori del servizio per eventuali danni dovessero ad essi derivare dall'utilizzo del servizio stesso, ove imputabili al Concessionario stesso.
- A tal fine il Concessionario stipula con primaria Compagnia di Assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della concessione adeguata polizza assicurativa, come previsto dal Capitolato.
- Nell'ambito di tale polizza assicurativa, il Concedente sarà considerato tra i soggetti terzi.

## **SEZIONE VI – VICENDE DELLA CONCESSIONE**

### **24. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- Ai sensi dell'art. 190, comma 1, del Codice, il Concedente può dichiarare risolta la Concessione in corso di esecuzione della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:
  - la Concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
  - il Concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della Concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della Concessione;
  - gravi violazioni e grave inosservanza del D.P.R. n. 62/2013, e s.m.i., e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Parma.

2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 15 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

## **25. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 190, c. 2 del Codice così come normato dell'articolo 1453 del codice civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Concessionario e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
  - a. mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 22 e 23;
  - b. Violazione del "Patto di Integrità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi, forniture" sottoscritto durante la procedura di gara;
  - c. violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
  - d. grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 7, comma 3;
  - e. perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 e 95 del Codice;
  - f. rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci:
  - a. costi per la nuova gara;
  - b. costi di ripristino;
  - c. costi di rimozione eventuali beni di proprietà del Concedente.

## **26. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE**

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non inferiore a 30 giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al Responsabile del Progetto della Parte Concedente e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario:
  - a. il valore dell'investimento non ancora ammortizzato;
  - b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto;
  - c. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 5 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
3. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro un apposito verbale entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro

il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

## **27. RECESSO**

1. Il Concedente può recedere al Contratto di Concessione per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al Concessionario, così come previsto dall'art. 190, c. 4 e seguenti del Codice.
2. L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme ai sensi dell'articolo 190, comma 4, del Codice.
3. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 190, comma 6, del Codice.

## **28. SUBENTRO**

1. Ai sensi dell'art. 191 del Codice, il Concessionario in fase di subentro è tenuto ad assegnare tutti i beni mobili e immobili al nuovo gestore, sia al termine del periodo della concessione che in caso di cessazione anticipata.
2. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.
3. In ogni caso si applica l'art. 191 c. 3 del Codice.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

## **29. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle aree, degli immobili e accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna al Concessionario dei predetti beni, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

## **30. MONITORAGGIO**

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettere h), i), e j) e a quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato.

## **31. COMUNICAZIONI**

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
  - a. per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];
  - b. per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

## **32. CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Il Concessionario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013, e s.m.i., "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Dlgs. n. 165/2001" e approvato con deliberazione di GC n. 720/2013 e da ultimo modificato ed integrato con delibera di GC n. 217 del 30/06/2021, e degli obblighi in esso contenuti, nonché a vigilare affinché gli stessi siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nello svolgimento delle attività loro affidate.

Il concessionario si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Ente, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti

il contratto, compresi quelli compiuti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi.

### **33. SPESE**

1. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti, conseguenti e occorrenti per l'esecuzione e gestione del contratto sono a totale carico del Concessionario, salvo eventuali esenzioni previste dalle normative vigenti in materia, senza diritto di rivalsa. Le spese contrattuali sono calcolate sul valore della concessione, come desumibile dal PEF presentato in offerta economica. Nei riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini dell'imposta di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le Parti chiedono la registrazione del presente atto a misura fissa, ai sensi dell'art. 40, del D.P.R. n. 131/1986; l'atto è per contro *soggetto/non soggetto* (ev. *motivazioni*) al pagamento dell'imposta di bollo ex art. 18 co.10 e ai sensi della Tabella A, Allegato I.4 al D. Lgs. 36/2023.

### **34. FORO COMPETENTE**

1. In caso di controversie le Parti concordano di individuare il Foro Competente di Parma.

### **35. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), trattano i dati personali oggetto del presente contratto di servizio per finalità ricomprese nello stesso da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per l'istruttoria del presente affidamento, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013. I dati saranno trasferiti in Paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Parma è disponibile scrivendo a: dpo@comune.parma.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali del Concessionario \_\_\_\_\_ è disponibile scrivendo a xxxxxxxxx (lasciare solo se presente il DPO).
4. Le parti possono in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR scrivendo a:
  - Comune di Parma: urp@comune.parma.it
  - Concessionario: xxxxxxxxxxxx
5. L'informativa estesa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma, è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/it/informazioni-general/privacy-gdpr>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: Ufficio protocollo di via Largo Torello de Strada 11/A, numero di telefono 0521/40521 - e-mail 052140521@comune.parma.it

### **36. DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, il Concessionario \_\_\_\_\_ è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Comune di Parma.
2. Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.
3. L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri (Allegato 1 "Accordo per il trattamento dei dati personali") che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento.

4. La nomina è da intendersi valida per tutta la durata della concessione relativa al servizio oggetto dell'affidamento che vincoli la Ditta aggiudicataria al Titolare del trattamento. La Ditta aggiudicataria è nominata Responsabile del trattamento dei dati degli utenti che saranno raccolti e trasmessi dal Comune di Parma in qualità di Titolare del trattamento

### **37. SICUREZZA E RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. Il Concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. Il Concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

### **38. RINVIO**

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente contratto, si rimanda a quanto previsto nel Capitolato e alle normative tutte vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il COMUNE DI PARMA//Dott.\*\*\*\* (firma digitale)

Per \*\*\* Dott.\*\*\* (firma digitale)

N. \_\_\_\_\_ DI REPERTORIO

Io sottoscritto Dott. \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* del Comune di Parma, abilitato a ricevere e ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune in caso di vacanza, assenza o impedimento, per motivi di fatto o di diritto, del \*\*\*\*\*, ai sensi dell'art. 97, co. 4 lett. c) e co. 5, T.U. n. 267/2000, dell'art. 85 dello Statuto Comunale e incaricato con DSMG n. \*\*\*\*\* - Prot. n. \*\*\*\*\* del \*\*\*\*\*, certifico che:

a)....., nato....., C.F. ...., domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del COMUNE DI PARMA – C.F./P.IVA 00162210348 – (di seguito nel presente atto denominato anche “Stazione Appaltante”), nella sua qualità di Dirigente del Settore....., giusto incarico conferitogli con....., legittimato a stipulare, in nome e per conto della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 87 dello Statuto Comunale e della DD.....;

b) ..... e legittimata a stipulare il presente atto in qualità di Presidente della società ....., con sede in .....- Via , Codice Fiscale e P.IVA n.

Le Parti, come sopra rappresentate, della cui identità personale io \*\*\*\*\* sono certo, hanno, alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto negoziale mediante propria firma digitale, la cui validità ho preventivamente verificato ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e facendomi - le stesse Parti - espressa richiesta che il detto documento venga conservato in Raccolta tra i miei.

Io \*\*\*\*\* , presso Palazzo Municipale in Parma, Strada della Repubblica n. 1, in data ..... procedo all'autentica, con mia firma digitale, del presente atto negoziale in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il \*\*\*\*\* del Comune di Parma //Dott.....

\*\*\*\*\*

## ALLEGATO 1: ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

tra

Il Comune di Parma, con sede legale in Strada Repubblica 1, 43121 Parma (PR), C.F. e P.IVA 00162210348 (di seguito anche **“Titolare del trattamento”** o **“Titolare”** o **“Ente”**), rappresentato ai fini del presente accordo dalla Dott.ssa Elena Turci, in qualità di Dirigente del Settore Sport e Giovani,

e

[indicare denominazione/ragione sociale del soggetto terzo che sottoscrive l'accordo], con sede legale [indicare indirizzo sede legale del soggetto terzo, Comune e Provincia], C.F. e P.IVA [indicare C.F. e P. IVA del soggetto terzo] (di seguito anche **“Responsabile del trattamento”** o **“Responsabile”**), rappresentata ai fini del presente accordo da [indicare nome e cognome del rappresentante del soggetto terzo che sottoscrive l'accordo], in qualità di [indicare, ad esempio, se rappresentante legale, Dirigente, ecc ecc...],

di seguito indicate congiuntamente come le **“Parti”**

#### Premesso che:

- [inserire, anche scomponendo in più punti, i riferimenti da cui trae origine il rapporto contrattuale/convenzionale/accordo in virtù dei quali il soggetto terzo deve trattare dati personali per conto dell'Ente, come ad esempio la determina di aggiudicazione, il relativo contratto, l'accordo, la convenzione];
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), consente a qualsiasi Titolare del trattamento dei dati personali di ricorrere ad uno o più Responsabili che trattano dati per conto del Titolare stesso, a condizione che tali soggetti presentino garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

**si conviene e si stipula quanto di seguito riportato:**

#### Art. 1

##### Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### Art. 2

##### Oggetto

Oggetto del presente Accordo è definire le modalità attraverso le quali il Responsabile si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le operazioni di trattamento dei dati personali svolte nel contesto dell'erogazione in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo all'aperto **“La Raquette”** Servizio di concessione della gestione e per effetto dell'adempimento del contratto in essere tra le Parti.

Nel quadro della disciplina dettata dal citato contratto, le Parti sottoscrivono il presente Accordo al fine di garantirsi reciprocamente il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati personali vigenti, stabilendo le tutele e le procedure necessarie affinché il trattamento avvenga nel rispetto delle suddette norme.



Il Titolare del trattamento ha preso atto che il Responsabile presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

Il Responsabile garantisce che la propria struttura ed organizzazione sono conformi alle normative vigenti necessarie ai fini dell'erogazione del presente Servizio e si impegna ad adeguarle e a mantenerle adeguate, garantendo il pieno rispetto, per sé e per i propri collaboratori e dipendenti, delle presenti istruzioni nonché di tutte le norme di legge vigenti in materia di trattamento di dati personali.

### Art. 3 Definizioni

- **“Accordo”**: questo scritto;
- **“Autorità di vigilanza”**: qualsiasi autorità, incluso il Garante della protezione dei dati personali, che abbia il potere di monitorare e far rispettare l'osservanza del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati personali;
- **“dati personali”**: ai fini del presente Accordo, i dati personali sono i dati relativi ad **interessati**, trattati ai fini del Servizio erogato dal Responsabile del trattamento al Titolare e hanno il significato stabilito nel Regolamento, comprendendo, solo nei limiti in cui sono trattati dal Responsabile, anche le categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento;
- **“diritti degli interessati”**: i diritti cui sono destinatari gli interessati ai sensi del Regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti degli interessati includono il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali, di richiedere la limitazione del trattamento in relazione all'oggetto dei dati o di opporsi al trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;
- **“interessato”**: (sia in forma singolare sia plurale) **persona fisica identificata o identificabile** alla quale si riferiscono i dati personali. Ai fini del presente Accordo, l'interessato ha il significato stabilito nel Regolamento;
- **“Provvedimento”**: *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”* del 27 novembre 2008, come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha dettato misure ed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema.
- **“Regolamento”**: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati;
- **“Responsabile” o “Responsabile del trattamento”**: in generale, una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente che tratta i dati personali per conto del Titolare;
- **“Responsabile della protezione dei dati”**: soggetto designato rispettivamente dal Titolare e/o dal Responsabile in conformità agli art. 37 e ss. del Regolamento;
- **“Servizio”**: il Servizio erogato dal Responsabile nei confronti del Titolare, come definito nel contratto in essere;
- **“Sub-Responsabile del trattamento”**: (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Responsabile Principale sulla base dell'autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e che si impegna a trattare i dati personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale ai sensi del presente Accordo;
- **“Titolare del trattamento” o “Titolare”**: in generale, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che, da solo o in collaborazione con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;
- **“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **“Violazione dei Dati Personali”**: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

### Art. 4

### **Scopo e finalità del trattamento da parte del Responsabile**

Lo scopo e le finalità del trattamento dei dati personali del Titolare da parte del Responsabile nel contesto dell'erogazione del Servizio sono descritti nell'Allegato 1.a al presente Accordo.

### **Art. 5**

#### **Obblighi del Responsabile**

Il Responsabile si impegna a procedere al trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati che, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere. In particolare s'impegna a:

- trattare i dati personali del Titolare solo se necessario ai fini dell'erogazione del Servizio oggetto della concessione in essere tra le Parti e nel rispetto delle istruzioni scritte del Titolare. Le istruzioni sono descritte nel presente Accordo nonché nell'Allegato 1.c, parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso;
- adottare le misure opportune e necessarie per garantire il rispetto delle modalità di raccolta e dei requisiti dei dati personali previste dall'art. 5 del Regolamento, attenendosi alle eventuali indicazioni fornite dal Titolare;
- informare il Titolare nel caso in cui ritenga che specifiche istruzioni siano in violazione di leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
- notificare al Titolare senza ritardo qualsiasi contatto, comunicazione o corrispondenza che potrebbe ricevere da un'Autorità di vigilanza, in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati;
- nel caso in cui il Responsabile, nelle operazioni di trattamento, si avvalga di soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio, assicurerà che tali soggetti:
  - siano stati debitamente designati per iscritto e abbiano ricevuto le istruzioni previste per legge e impartite in conformità con gli obblighi che lo stesso ha assunto per effetto del presente Accordo;
  - s'impegnino formalmente alla riservatezza o siano soggetti ad un obbligo legale di riservatezza vietando anche la divulgazione di informazioni, dati riservati senza autorizzazione del Titolare;
  - accedano con credenziali nominative e strettamente riservate solo ed esclusivamente ai dati necessari per l'erogazione del Servizio, sollevando il Titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità per il loro operato;
  - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- ove applicabile relativamente al Servizio erogato, procedere alla nomina di uno o più amministratori di sistema, individuati tenendo conto della loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, nelle forme e con le modalità indicate dall'Autorità di vigilanza ed eventualmente dal Titolare del trattamento, fornendo loro specifiche istruzioni e indicando espressamente i compiti attribuiti. Il Responsabile s'impegna a fornire al Titolare un elenco contenente i nominativi degli amministratori di sistema nominati e i rispettivi compiti attribuiti, provvedendo ad aggiornare l'elenco ogni qualvolta necessario (i.e. arrivo/cambio di mansione/cessazione). La nomina ad amministratore dovrà contenere almeno le seguenti istruzioni:
  - rispettare le istruzioni impartite dal Titolare;
  - considerare i dati personali dei quali avrà conoscenza, nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'incarico ricevuto, di titolarità del Titolare; pertanto di tali dati non potrà esserne detenuta una copia se non espressamente autorizzati dal Titolare;
  - attenersi allo specifico e rigoroso divieto di comunicazione non autorizzata e di diffusione a qualunque titolo delle credenziali di accesso e dei dati personali eventualmente conosciuti;
  - collaborare con il Titolare mantenendolo informato della gestione e di eventuali anomalie che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati;
  - informare il Titolare del trattamento in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti;
- svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare;

- vigilare affinché le persone autorizzate al trattamento e gli amministratori di sistema che operano sotto la propria direzione e/o autorità rispettino le istruzioni impartite e le misure tecniche e organizzative predisposte, segnalando al Titolare il mancato rispetto di dette istruzioni che potrebbero causare vulnerabilità ai dati trattati per conto di quest'ultimo;
- qualora previsto dalla tipologia di trattamento, prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari o relativi a reati e condanne penali degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, nel corso dell'erogazione del Servizio, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei terzi necessari per lo svolgimento del Servizio e i dati personali non siano diffusi, salvo espressa autorizzazione del Titolare;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di nuovi trattamenti e/o della cessazione di quelli concordati. Il Responsabile non deve creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione del Servizio;
- conservare la documentazione cartacea contenente dati personali nell'ufficio di destinazione originaria, avendo cura di non lasciarla esposta e/o facilmente accessibile, al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati;
- utilizzare esclusivamente mezzi del trattamento dei dati personali adeguati alle normative vigenti, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e volti ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati di cui alla normativa applicabile, ivi inclusi i principi della *"privacy by design"* e *"privacy by default"* e di integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa applicabile e tutelare i diritti degli interessati;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare nella realizzazione di analisi d'impatto relative alla protezione dei dati e nella consultazione preventiva all'Autorità di Vigilanza, conformemente agli artt. 35 e 36 del Regolamento;
- rispettare, in generale, tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali, attuando gli eventuali provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi adottati dalla Autorità di vigilanza e ogni altra autorità all'uopo preposta;
- comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente agli artt. 37 e ss. del Regolamento;
- tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento;
- garantire che i server, gli storage, le infrastrutture contenenti dati del Titolare e necessari per la loro gestione siano ubicati nel territorio Italiano o Europeo. Il Responsabile è obbligato ad avvisare il Titolare qualora tale condizione subisse modifiche. Se il Responsabile del trattamento, per l'erogazione del Servizio oggetto dell'Accordo, fosse tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;
- rispettare le istruzioni scritte del Titolare in materia di trattamento di dati personali e, su richiesta del Titolare, è tenuto a dimostrare la conformità a tali obblighi.

## **Art. 6**

### **Obblighi del Titolare**

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

- garantire che i dati conferiti al Responsabile siano esatti e aggiornati;
- garantire che i trattamenti effettuati dal Responsabile per lo svolgimento del Servizio siano fondati su una delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettino le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- fornire e documentare le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte del Responsabile, per garantire, prima e durante tutto il trattamento il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- comunicare al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei dati personali, nonché qualsiasi richiesta da parte di un interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei dati personali o la limitazione o opposizione al trattamento;

- fornire al Responsabile, su sua richiesta, le necessarie informazioni aggiornate per consentirgli la tenuta del registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.

## **Art. 7**

### **Diritti del Titolare**

Il Titolare del trattamento ha il diritto di:

- vigilare sull'operato del Responsabile;
- aggiornare il presente Accordo e le istruzioni descritte nelle modalità che riterrà più opportune;
- richiedere al Responsabile contezza scritta della conformità al presente Accordo ed alle istruzioni scritte del Titolare;
- chiedere la cessazione e/o la sospensione del trattamento qualora il Servizio erogato, a seguito di verifiche successive, non dovesse essere conforme ai requisiti del Regolamento, oppure imposta dalla necessità di adempiere a divieti o obblighi derivanti dalla normativa sul trattamento dei dati personali o dalla normativa applicabile, e/o a provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza o dall'Autorità Giudiziaria.

## **Art. 8**

### **Autorizzazione alla designazione di Sub-Responsabili**

Il Titolare riconosce e accetta che, per il solo scopo di erogare il Servizio oggetto della concessione in essere tra le Parti e nel rispetto dei termini di cui al presente Accordo e del Regolamento, il Responsabile del trattamento possa ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (di seguito, "Sub-Responsabili"), nel caso in cui lo stesso, per il trattamento dei dati oggetto del Servizio, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere attività e/o prestazioni riconducibili al Servizio stesso.

Pertanto, il Titolare del trattamento fornisce al Responsabile un'autorizzazione generale a ricorrere a Sub-Responsabili, a condizione che il Responsabile:

- informi il Titolare in merito alla scelta, aggiunta, cambiamento o sostituzione di qualsiasi Sub-Responsabile e riconosca al Titolare l'opportunità di valutarla, e se del caso opporvisi. Al fine di esercitare il proprio diritto ad opporsi al ricorso da parte del Responsabile a nuovi Sub-responsabili, il Titolare entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi informerà il Responsabile per iscritto della propria opposizione ad uno o più dei nuovi Sub-Responsabili spiegandone le ragioni. In tal caso, il Responsabile farà quanto in suo ragionevole potere per eventualmente rendere disponibile una diversa modalità di erogazione dei servizi oggetto della concessione in essere tra le Parti ai quali la nuova nomina a Sub-Responsabile afferisca;
- scelga diligentemente il Sub-responsabile, prestando particolare attenzione all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate da quest'ultimo. Il Responsabile è tenuto a stipulare un accordo scritto con qualsiasi eventuale Sub-responsabile il quale deve prevedere nei confronti del Sub-responsabile gli stessi obblighi previsti dal presente Accordo a carico del Responsabile, nella misura applicabile ai servizi erogati dal Sub-responsabile in favore del Responsabile, descrivere gli stessi, nonché le misure tecniche e organizzative che il Sub-responsabile è tenuto ad implementare e le modalità di audit da parte del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento o di soggetti terzi, laddove applicabili ai medesimi servizi. Il Responsabile, se richiesto, trasmetterà al Titolare copia del contratto stipulato tra il Responsabile e il Sub-responsabile, omettendo dal medesimo qualsiasi informazione riservata che attenga esclusivamente il rapporto economico tra il Responsabile o il Sub-Responsabile o altri aspetti del rapporto rispetto al quale il Titolare è estraneo;
- verificare che i soggetti nominati Sub-responsabili rispettino e facciano rispettare le istruzioni, gli obblighi e le misure tecniche di sicurezza necessarie in relazione alle specifiche attività di trattamento poste in essere. Su richiesta scritta del Titolare, il Responsabile metterà a disposizione le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in capo a ciascun Sub Responsabile;
- mantenga e notifichi al Titolare un elenco dei Sub-Responsabili designati e qualsiasi aggiornamento dello stesso;
- informi il Titolare del trattamento qualora il Sub-responsabile dovesse trasferire i dati in paesi Extra-UE. Solo previa autorizzazione del Titolare il Sub-responsabile potrà procedere a tale trasferimento.

Il Responsabile fornisce nell'Allegato 1.b l'elenco dei Sub Responsabili già individuati alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Spetta al Responsabile assicurare che ogni Sub-Responsabile presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate, in modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento.

Il Responsabile che ricorre a Sub-Responsabili conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei Sub-Responsabili qualora questi omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 9**

##### **Diritti degli interessati**

Tenuto conto della natura del trattamento, il Responsabile s'impegna ad assistere il Titolare consentendogli di adempiere agli obblighi che quest'ultimo ha di dar seguito alle richieste degli Interessati nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal Regolamento, supportandolo, nella misura in cui ciò sia possibile, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

Qualora gli interessati esercitino i diritti loro riconosciuti dal Regolamento presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, questi deve avvisare senza ritardo il Titolare inoltrando le istanze tramite i canali di contatto concordati con il Titolare (e-mail [urp@comune.parma.it](mailto:urp@comune.parma.it)).

#### **Art. 10**

##### **Violazione di dati personali**

Il Responsabile adotta soluzioni atte a rilevare eventuali violazioni dei dati personali. Al verificarsi di tali violazioni, s'impegna a comunicarle al Titolare tempestivamente e in nessun caso non oltre le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza contattando il Dirigente del Servizio/settore e scrivendo all'indirizzo mail [dpo@comune.parma.it](mailto:dpo@comune.parma.it). Il Responsabile è consapevole che una violazione non è limitata ai soli accadimenti derivanti dall'esterno, ma include anche incidenti derivanti dal trattamento interno che violano i principi di sicurezza e riservatezza come definito all'art. 4 punto 12 del Regolamento. Il Responsabile ha l'obbligo della comunicazione della violazione al Titolare anche se le violazioni sono subite dall'eventuale Sub-responsabile.

La comunicazione dovrà essere accompagnata da ogni informazione e documentazione utile a permettere al Titolare del trattamento di procedere, se necessario, alla notifica all'Autorità di vigilanza competente ed eventualmente agli interessati, ai sensi degli art. 33 e ss. del Regolamento.

La comunicazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) il tipo, data, ora della violazione;
- b) la natura, la sensibilità e il volume dei dati personali interessati;
- c) la facilità di identificazione dei soggetti interessati dalla violazione;
- d) l'elenco dei soggetti interessati dalla violazione di sicurezza (se disponibili), incluse le informazioni di contatto;
- e) le categorie e il numero approssimativo di interessati nonché le categorie e il numero approssimativo di record di dati personali interessati;
- f) la descrizione delle probabili conseguenze, per il Titolare, della violazione dei dati personali subita dal Responsabile e/o dai Sub-responsabili, fermo restando che la valutazione finale spetta al Titolare;
- g) descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio e mitigarne gli effetti al fine di ridurre al minimo i danni.

Nel caso in cui le suddette informazioni non fossero disponibili entro le 24 ore, il Responsabile comunicherà al Titolare le informazioni necessarie per permettere a quest'ultimo di procedere, se necessario, alla notifica preventiva all'Autorità.

Il Responsabile in caso di violazione della sicurezza, deve fornire ragionevole assistenza al Titolare nell'adempimento dell'obbligo di quest'ultimo di informare l'Autorità di vigilanza e gli interessati, laddove necessario, fornendo le informazioni a sua disposizione e tenendo conto della natura del trattamento.

Il Responsabile che viene a conoscenza di una violazione dei dati personali dovrà adottare le appropriate misure di salvaguardia atte a contenerla e a mitigarne gli effetti.

## **Art. 11**

### **Misure di sicurezza**

Il Responsabile dichiara che il Servizio erogato è conforme ai requisiti del Regolamento e s'impegna ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché ogni altra misura indicata dal Titolare, o comunque eventualmente indicata come adeguata dall'Autorità di vigilanza con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato, al fine di proteggere i dati personali. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Titolare fornisce nell'Allegato 1.c un elenco delle misure che il Responsabile deve avere adottato. Il Responsabile, inoltre, s'impegna ad adottare anche quanto previsto dal Provvedimento *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"* del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, e di svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione ed agli archivi elettronici effettuati da quest'ultimi, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare.

Il Responsabile si obbliga, infine, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i dati personali impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei dati personali e dei trattamenti che sono necessari per l'erogazione del Servizio nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza.

---

## **Art. 12**

### **Audit e verifiche**

Il Responsabile s'impegna a mettere a disposizione del Titolare la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente Accordo, consentendo e contribuendo alle attività di revisione - comprese verifiche e ispezioni - realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile riconosce e accetta che il Titolare, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, potrà chiedere al Responsabile la collaborazione per lo svolgimento, all'interno della struttura del Responsabile, di operazioni di verifica dell'esatto adempimento di quanto pattuito. L'attività di verifica potrà concretizzarsi sia attraverso attività di audit ed ispezione effettuate dal Titolare, direttamente o attraverso personale da questo incaricato, presso la sede del Responsabile del trattamento, sia attraverso la richiesta allo stesso di espletare attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate ed all'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione per iscritto. In ogni caso il Titolare s'impegna affinché l'attività di verifica eventualmente svolta presso la sede del Responsabile del trattamento si svolga nel più breve tempo possibile – negli orari di ufficio e in giorni lavorativi – in modalità tale da non arrecare disturbo al regolare svolgimento dell'attività del Responsabile.

Il Responsabile, laddove proceda alla designazione di Sub-responsabili, si impegna a svolgere, in nome e per conto del Titolare, le attività di controllo di cui al capoverso precedente nei confronti di tali ultimi Sub-responsabili e, comunque, si obbliga ad impegnare questi ultimi a consentire i controlli del Titolare.

## **Art. 13**

### **Responsabilità**

Qualora dall'inottemperanza degli obblighi previsti dal presente Accordo o dal Regolamento in capo al Responsabile dovesse derivare al Titolare l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Responsabile sarà ritenuto direttamente responsabile nei confronti del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare.

Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere derivanti da una violazione dei dati personali subita dal Responsabile o da qualsivoglia Sub-responsabile.

## **Art. 14**

### **Modifiche della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali**

Nel caso in cui intervengano modifiche della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Accordo, il Titolare può proporre le modifiche del presente Accordo necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative.

Le modifiche si intendono approvate dal Responsabile se questi non si oppone entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili.

Nel caso in cui il Responsabile non accetti le modifiche dovrà fornire idonea motivazione, e il Titolare e il Responsabile si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Accordo necessarie al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

### **Art. 15**

#### **Restituzione e cancellazione dei dati**

Alla cessazione dell'erogazione del Servizio il Responsabile del trattamento, senza alcun costo per il Titolare e senza indebito ritardo, è tenuto a cancellare o, a scelta del Titolare, a restituirgli tutti i dati personali, qualora conservati sui sistemi del Responsabile. In caso di cancellazione il Responsabile dovrà adottare sistemi che permettano una cancellazione sicura di tutte le copie esistenti, ivi incluso i back up, entro 60 giorni, certificando e documentando per iscritto l'esecuzione di tali adempimenti, salvo che obblighi di legge impediscano tale cancellazione. All'atto della restituzione e/o cancellazione dei dati il Responsabile dovrà fare rispettare le stesse Istruzioni anche al/ai Sub-Responsabile/i (qualora designato/i).

### **Art. 16**

#### **Validità e cessazione**

Il presente Accordo è da ritenersi valido per tutta la durata dell'erogazione del Servizio da parte del Responsabile, così come stabilite nella concessione in essere tra le Parti e delle operazioni di trattamento ad esso connesse.

Per il Comune di Parma

Dott.ssa Elena Turci

Per il Responsabile, per integrale accettazione dell'Accordo:

*[indicare riferimenti soggetto sottoscrittore]*

### **Allegato 1.a: dettagli sui trattamenti effettuati dal Responsabile**

Il presente Allegato include alcuni dettagli sul trattamento dei dati personali che il Responsabile è autorizzato ad effettuare per conto del Titolare, come richiesto dall'articolo 28, par. 3, del Regolamento.

### **CATEGORIE DI DATI PERSONALI**

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono alle seguenti categorie di dati:

- abitudini di vita e di consumo
- attività economiche e/o commerciali, finanziarie e/o assicurative
- beni, proprietà, possessi
- codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale
- dati relativi al tipo di lavoro ed alla retribuzione
- dati relativi alla famiglia e a situazioni personali
- dati sul comportamento
- istruzione e cultura

- lavoro
- nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale
- ruolo lavorativo

#### **CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI (OVE PRESENTI)**

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono alle seguenti categorie particolari di dati personali:

- convinzioni religiose
- dati particolari come definito dall'art. 9 del Regolamento Europeo
- dati particolari comunicati spontaneamente dal potenziale candidato
- dati particolari relativi ai familiari dell'interessato
- origini razziali o etniche
- stato di salute

#### **CATEGORIE REATI E CONDANNE PENALI (OVE PRESENTI)**

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono alle seguenti categorie di dati personali relativi a condanne a reati e condanne penali:

- dati relativi a reati e condanne penali come definito dall'art. 10 del Regolamento Europeo
- informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari
- informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale

#### **INTERESSATI**

I dati personali oggetto di trattamento riguardano le seguenti categorie di interessati:

- indicare i soggetti interessati
- 
- 
- 
- 
- \_\_\_\_\_

#### **Allegato 1.b (da compilare da parte del Responsabile)**

**Elenco dei Sub Responsabili già individuati alla data della stipula dell'accordo**

<b>Cognome Nome /Ragione Sociale</b>	<b>Partita Iva</b>	<b>Tipologia di Servizio erogato</b>	<b>Stato di conservazione dei dati</b>

#### **Allegato 1.c: Istruzioni aggiuntive**



## **Istruzioni integrative per il trattamento dei dati del Titolare**

1. **Descrizione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza che il Responsabile deve adottare per l'utilizzo dei dati del Titolare** ivi incluso quanto indicato nei seguenti documenti:

2. - **"Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni"** stabilite da AGID con la circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. L'elenco delle misure è descritto all'indirizzo: <https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict>

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2020, n. 131, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 rubricato come **"Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"**. Il decreto è disponibile all'indirizzo <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/21/20G00150/sg>

## **AREE DI SICUREZZA MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NETWORK E SISTEMI DI SICUREZZA**

Il Responsabile deve configurare il firewall e router al fine di limitare il traffico, in entrata e in uscita, da reti "non attendibili" (inclusi wireless). Deve altresì essere negato tutto il resto del traffico ad eccezione dei protocolli necessari all'ambiente che tratta dati personali anche del Responsabile oppure utilizzare firewall evoluti che permettono di predire il traffico e di gestirlo tramite sistemi di intelligenza artificiale. I firewall devono essere configurati al fine di proteggere, verificare e convalidare il traffico che è diretto ai sistemi. Qualsiasi Servizio o traffico non autorizzato deve essere bloccato.

Il Responsabile conserva i dati solo qualora necessario per l'erogazione del Servizio.

## **SICUREZZA DEI DATI**

Il Responsabile deve:

- limitare il periodo di conservazione dei dati personali nella misura necessaria per ogni singola attività di trattamento, nel rispetto degli obblighi legali e/o regolamentari vigenti. Al personale del Responsabile non è consentito archiviare dati su supporti digitali portatili, salvo che questi ultimi presentino le adeguate misure di sicurezza ivi incluso la cifratura, una copia dei dati personali risiedono anche sui sistemi di archiviazione del Responsabile e siano stati autorizzati dal Titolare;
- crittografare (*cryptography in transit*) tutti i dati personali che transitano all'interno della rete del Responsabile e verso il Titolare attraverso i protocolli standard la cui sicurezza è assicurata;
- prevedere l'utilizzo di sistemi di monitoraggio sul perimetro della propria rete che analizzino il traffico aziendale al fine di controllare il flusso dei dati dall'interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'esterno;
- proteggere adeguatamente i supporti dove sono fisicamente contenuti i dati del Titolare mediante l'adozione di misure logiche e fisiche come la chiusura a chiave e il registro degli accessi fisici al luogo di conservazione del supporto.
- per la dismissione degli asset e dei supporti informatici, deve mettere in atto procedure di pulizia sicura e certificata al fine di rimuovere in via definitiva tutti i dati personali e/o sovrascrivere in modo sicuro prima dello smaltimento o del riutilizzo;
- istruire e formare il proprio personale sulle corrette regole di condotta da adottare per la protezione dei dati personali accessibili dai sistemi del Responsabile (ad es: accesso mediante credenziali riservate, implementazione di screen saver con password che si attivano dopo un breve periodo di inattività, ecc..).
- istruire e formare il proprio personale sulle corrette regole di condotta da adottare per la protezione dei dati personali contenuti in documenti cartacei (ad es: in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro assicurarsi che nessuno possa accedere alle informazioni riservate proteggendo i documenti originali e le fotocopie da furto o uso non autorizzato, conservando la documentazione in cassette e armadi chiusi alla fine della sessione di lavoro).

## **BACK-UP E DISPONIBILITA' DEI DATI**

Qualora il Servizio preveda che i dati personali forniti dal Titolare siano contenuti e conservati nei sistemi del Responsabile, questi dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente al fine di eseguire le attività inerenti al Servizio. Di tali dati potrà essere fatta una copia a fini esclusivi di back-up, ed è espressamente vietato qualsiasi altro utilizzo, comunicazione, copia (parziale o totale) dei dati stessi senza il preventivo consenso scritto del Titolare.

Il Responsabile del trattamento mette in atto procedure adeguate a ripristinare la disponibilità dei dati personali del Titolare conservati presso il Responsabile in modo tempestivo e continuo. Le procedure di backup garantiscono copie dei dati personali almeno settimanalmente, con una retention dei dati che garantisca delle

copie di salvataggio cifrate ed adeguate (ad es: 15 gg /1 mese). Il personale autorizzato al back up deve essere identificato per garantire la continuità del Servizio al Titolare.

## **IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT**

Qualora previsto dal servizio erogato, l'autorizzazione ad accedere agli ambienti contenenti dati personali viene fornita, secondo i principi del *"need to know"* e del *"least privilege"*, da parte del Titolare del trattamento e per quanto di propria competenza dal Responsabile del trattamento.

Il Responsabile del trattamento deve avere implementato policy e procedure tali da garantire la corretta identificazione degli utenti e degli amministratori che accedono alle componenti di sistema che gestiscono i dati personali del Titolare. Il Titolare deve assegnare a tutte le persone autorizzate un nome utente univoco prima di consentire a quest'ultimi di accedere ai sistemi di autenticazione e ai propri dati personali.

Il Responsabile del trattamento deve identificare il/i custode/i delle password di sistema.

## **AREE DI SICUREZZA MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Responsabile deve assegnare ad ogni persona autorizzata che accede ai dati del Titolare le risorse di sistema e il relativo diritto di accesso. Tutti gli accessi ai database contenenti dati personali del Titolare devono essere protetti/controllati assegnando le credenziali necessarie per l'erogazione del Servizio al Titolare.

Le credenziali devono essere adeguatamente protette da abusi. L'accesso deve essere concesso solo al personale del Responsabile che ne ha realmente bisogno per l'esecuzione del proprio lavoro / dei propri compiti. Al momento dell'assunzione il Responsabile deve prevedere una procedura che gestisca il diritto di accesso ed il relativo profilo dei nuovi assunti in base al proprio ruolo (ad es: qualora il Servizio preveda l'accesso ai dati personali del Titolare contenuti nei sistemi del Titolare, tale richiesta dovrà essere inoltrata al Titolare stesso; qualora il Servizio preveda l'accesso ai dati personali del Titolare contenuti nei sistemi del Responsabile, tale adempimento dovrà essere svolto dal Responsabile).

In caso di modifica o di dimissione di una persona autorizzata del Responsabile che accede ai sistemi del Titolare mediante accessi forniti da quest'ultimo, il Responsabile dovrà avvisare immediatamente il Titolare affinché possa rivedere oppure chiudere tali accessi.

I diritti di accesso ai dati personali delle persone autorizzate sono rivisti a intervalli regolari, secondo il corretto processo di Identity and Access Management del Responsabile.

## **LOGGING E MONITORAGGIO**

L'accesso agli ambienti del Responsabile contenenti dati personali del Titolare sono monitorati e loggati al fine di tracciare il collegamento tra l'accesso e l'utente che accede ai dati personali. Il Responsabile deve registrare almeno le seguenti voci del registro di log:

- Identificazione dell'utente;
- Tipo di evento;
- Data e ora;
- Indicazione di successo o fallimento;
- Fonte dell'evento;
- Identità dei dati interessati (qualora il sistema lo permetta);

Il Titolare del trattamento dei dati personali ha il diritto di ottenere i log dai Responsabili del trattamento e/o dai Sub-responsabili.

## **ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DELLE PERSONE**

È necessario che il Responsabile attui un programma formale di sensibilizzazione sulla sicurezza per rendere consapevole tutto il personale delle politiche e procedure relative alla sicurezza dei dati personali.

Il Responsabile ha in essere chiari accordi contrattuali con i fornitori dei servizi (Sub-responsabili), al fine di pattuire la loro responsabilità in merito alla sicurezza dei dati personali che trattano/memorizzano/trasmettono per conto del Titolare.

Le responsabilità e i doveri degli addetti relative alla riservatezza dei dati personali devono essere validi anche dopo la cessazione o il cambio di impiego.

## **DATA PROTECTION BY DESIGN**

Il Responsabile o il Titolare che necessitino di nuovi software devono assicurarsi che siano progettati e sviluppati tenendo in considerazione la sicurezza dei dati e rispetto di quanto previsto dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

Ogni software che giunge a fine vita viene sostituito dal Responsabile o dal Titolare con il supporto del Responsabile.

I processi di gestione delle modifiche nei software/applicazioni devono essere integrati con controlli e requisiti di sicurezza appropriati, al fine di garantire la protezione continua del software/applicazioni informatiche in vigore subito dopo queste modifiche.

## **VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI**

I processi e gli strumenti per la gestione degli incidenti devono essere correttamente implementati e/o migliorati al fine di consentire il rilevamento e la classificazione delle violazioni dei dati personali in modo che siano correttamente comunicati al Titolare affinché possa provvedere entro i termini stabiliti alla gestione della violazione (vedi anche punto 10).

Il Responsabile ha l'obbligo di creare e mantenere aggiornato uno specifico registro delle violazioni dei dati personali.

